

ALTALEX

Quotidiano di informazione giuridica - n.935 del 03.02.2005 - Direttore: Alessandro Buralli -
[Informazioni legali](#) - [Pubblicità](#)

Tutela del diritto alla salute contro l'inquinamento acustico Articolo di [Domenico Chinello](#) 03.02.2005

[Stampa](#) 

TUTELA DEL DIRITTO ALLA SALUTE CONTRO L'INQUINAMENTO ACUSTICO

di [Domenico Chinello](#)

(avvocato del Foro di Venezia)

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La vicenda. – 3. Diritto alla salute e immissioni acustiche. – 3.1. L'impostazione basata sul danno esistenziale. – 4. Applicabilità del disposto di cui all'art. 844 c.c.. – 5. Criteri di valutazione dell'inquinamento acustico. – 6. Il provvedimento in esame. – 7. Considerazioni finali.

1. Premessa.

Con l'[ordinanza 4 ottobre 2004](#), il Tribunale di Venezia, Sezione distaccata di Dolo, ha provveduto a pronunciarsi – all'esito della fase cautelare – in materia di immissioni acustiche provenienti dal transito di treni merci lungo la linea ferroviaria locale tra il comune di Adria, in provincia di Rovigo, ed il capoluogo veneto, con riguardo ad una vicenda che ha avuto ampia eco a livello locale e notevole risonanza anche sui media, trattandosi di questione idonea ad incidere sulla posizione soggettiva di migliaia di persone abitanti – nel territorio di svariati comuni – lungo la strada ferrata.

Nell'adottare il provvedimento in esame, il Giudice veneziano ha precisato come le immissioni sonore che superano di almeno tre decibel il livello del rumore di fondo in una determinata zona ed eccedono, quindi, la normale tollerabilità, siano idonee a ledere, di per sé, il diritto alla salute, potendo determinare delle limitazioni funzionali – pur anche soltanto temporanee – dell'integrità psicofisica degli esseri umani, a prescindere dalla dimostrazione concreta di una vera e propria invalidità permanente. Ha quindi disposto, in via cautelare, l'eliminazione della fonte delle immissioni acustiche potenzialmente nocive, ordinando l'immediata cessazione del transito notturno di treni merci alla società che gestisce la linea ferroviaria, al fine di evitare che i tempi dell'ordinario giudizio di merito potessero comportare un danno irreparabile per gli aventi diritto.

2. La vicenda.

Per una migliore comprensione dell'intera vicenda e dell'ordinanza giudiziale in esame, pare opportuno ripercorrere, sia pur brevemente, lo svolgimento dei fatti e dell'*iter* processuale del giudizio cautelare.

Il tutto ha avuto inizio quando la società di gestione del servizio ferroviario lungo la linea Adria-Venezia, che, in precedenza, aveva sempre effettuato solamente il trasporto di passeggeri a mezzo di una motrice e poche carrozze, nell'estate del 2004, ha iniziato a far transitare svariati convogli – con una media di circa quindici/venti vagoni l'uno – per il trasporto di merci, e ciò anche nelle ore notturne, con due corse in orari variabili, ma oscillanti intorno alle 01:30 e le 2:30 - 3:00 di notte.

Avverso una tale situazione, sono insorti due cittadini, le cui case di abitazione sono situate lungo la linea ferroviaria e a pochi metri di distanza dalla stessa, lamentando che il reiterato transito di treni merci aveva gravemente peggiorato la loro qualità della vita, in specie con riguardo al disturbo del riposo notturno – derivante dalle intollerabili immissioni sonore – potenzialmente produttivo di una grave menomazione alla loro salute. Sulla scorta di tali considerazioni, i due privati hanno dunque proposto un ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c., chiedendo la cessazione di ogni fonte di rumore intollerabile o la sua riconduzione entro i limiti di una normale tollerabilità per mezzo dell'adozione dei rimedi suggeriti dalla moderna tecnologia.

Nell'ambito della fase istruttoria del giudizio – per quanto sommaria – il Magistrato ha provveduto ad assumere un informatore in ordine ai fatti descritti in ricorso e ha disposto perizia fonometrica, incaricando il C.T.U. di accertare i valori concreti delle immissioni acustiche lamentate dai ricorrenti.

Quindi, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, e nella contumacia della società di gestione della linea, il Giudice Unico si è pronunciato con l'ordinanza inibitoria qui in commento.

3. Diritto alla salute e immissioni acustiche.

Il primo profilo giuridico sotteso all'assunzione del provvedimento in esame e che merita, in questa sede, un'analisi dettagliata è senz'altro quello del diritto alla salute, la cui menomazione – come abbiamo visto – è stata lamentata dai ricorrenti per l'intollerabile rumorosità dei convogli ferroviari, in specie, notturni ¹ [].

Secondo l'ormai consolidata interpretazione di dottrina e giurisprudenza, il diritto alla salute si configura quale un diritto primario dell'uomo, garantito a livello costituzionale dal disposto di cui all'art. 32 della nostra Carta fondamentale, il quale, stabilendo che – com'è noto – la Repubblica provvede a tutelare la salute come fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività dei cittadini, ne assicura la protezione in via assoluta ed incondizionata, come intrinseco modo d'essere della persona umana.

Se, in linea generale, la più peculiare lesione del diritto alla salute consiste in un danno biologico in senso stretto, quale offesa della stessa integrità fisica degli individui, nel nostro caso, si deve avere riguardo ad una nozione di «salute» più ampia, atteso che il combinato disposto di cui agli artt. 32 e 2 della Costituzione attribuisce al diritto alla salute anche un contenuto di socialità e di sicurezza tale che esso si presenta non solo come mero diritto alla vita e all'incolumità fisica, ma come un vero e proprio diritto all'ambiente salubre, tutelabile nei confronti di qualunque soggetto – sia pubblico che privato – che rischi di sacrificarlo o anche solo di comprimerlo ² [].

In quest'ottica, dunque, una qualsiasi attività che, per effetto di esalazioni o rumori eccedenti la normale tollerabilità, pregiudichi la salubrità dell'ambiente in cui un soggetto abita o lavora, recando così nocimento al suo benessere biologico e/o psichico, risulta senz'altro lesiva del suo diritto alla salute, legittimando l'interessato a chiedere la sospensione dell'attività stessa, dato che la Costituzione riconosce e tutela la salute in via primaria ed assoluta, non condizionata ad eventuali interessi di altro ordine e grado, pure collettivi. Per questo motivo, si ritiene che sia del tutto irrilevante anche l'eventuale natura industriale dei luoghi ove l'individuo è sottoposto alle immissioni illecite, contro le quali si oppone, essendo comunque prevalente il diritto alla salute del soggetto interessato rispetto ai fattori produttivi della zona ³ [].

Tale principio è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza anche proprio con riguardo alle immissioni sonore, essendo stato precisato che, poiché il diritto alla salute non consente mediazione

alcuna con altri beni collocati su un diverso piano del sistema giuridico – quali la produzione ed il lavoro – dev'essere senz'altro ordinata l'immediata cessazione dell'attività produttrice di immissioni acustiche intollerabili, ogniquale volta non sia possibile adottare un qualsiasi provvedimento idoneo a far rientrare i rumori entro la soglia della normale tollerabilità ⁴ [].

E ciò vale – ai fini della tutela del diritto alla salute e, quindi, del giudizio sulla illiceità delle contestate immissioni – non solo per quelle idonee ad arrecare un concreto e dimostrabile danno biologico alla persona, ma anche per quelle immissioni che possano provocare un mero turbamento del benessere psicofisico, qualora siano di intensità tale da risultare non tollerabili ⁵ [].

Su quali siano gli effetti nocivi del rumore non vi sono, peraltro, contestazioni, dato che la giurisprudenza – sulla scorta della scienza medica – è assolutamente concorde nel precisare che le immissioni acustiche eccedenti la normale tollerabilità, anche in mancanza della prova di una vera e propria menomazione patologica, implicano di per sé – in chi le deve sopportare – una lesione del diritto alla salute, inteso nel senso più ampio di diritto all'equilibrio e al benessere psicofisico spettante a ciascun individuo ⁶ [].

3.1. L'impostazione basata sul danno esistenziale.

Per completezza, in questa sede, merita un cenno anche quella che appare essere una nuova impostazione fatta propria dalla più recente dottrina e giurisprudenza che si sono pronunciate in materia.

Invero, secondo l'interpretazione più tradizionale – come detto – le immissioni intollerabili sono viste come un fatto illecito lesivo del diritto alla salute, in quanto foriere di un *danno biologico*, anche se, magari, non produttive di un vero e proprio stato patologico, quanto piuttosto lesive dell'integrità psicofisica degli esseri umani in senso proprio.

Ad oggi, tuttavia, con l'evolversi delle categorie giuridiche in materia di danno, si rinviene anche una diversa impostazione ermeneutica, che ha preferito abbandonare l'inquadramento delle lesioni da rumore all'interno del danno biologico *tout court*, e fare invece riferimento alla figura del *danno esistenziale* ⁷ []. In proposito, infatti, si ritiene che tale categoria di danno sia senz'altro suscettibile di entrare in gioco a fronte di illeciti lesivi della salubrità ambientale, in quanto la compromissione delle condizioni dell'ambiente circostante – come può ravvisarsi a fronte di immissioni eccedenti la normale tollerabilità – determina senza dubbio una modificazione negativa della vita degli abitanti della zona ⁸ [].

In quest'ottica, la giurisprudenza ha precisato che il danno alla serenità domestica determinato da immissioni non tollerabili può definirsi quale *danno esistenziale da inquinamento ambientale*, dato che il danno non patrimoniale è rappresentato dalle ripercussioni sulle attività non reddituali dei danneggiati, e dall'alterazione delle normali abitudini di vita e non va, quindi, qualificato come danno biologico in senso stretto, poiché non comporta un'alterazione dello stato di salute o l'insorgere di una malattia, ma consiste in un'alterazione dei normali ritmi di vita che si riflettono sulla personalità del soggetto danneggiato, incidendo negativamente sulle normali attività quotidiane e provocando uno stato di malessere diffuso che genera ansia, stress, irritazione, difficoltà a far fronte alle normali occupazioni, depressione, pur non cagionando una vera e propria patologia sotto il profilo medico legale ⁹ []. Su questa falsariga, infatti, si rinvencono anche alcune decisioni già di qualche anno fa, le quali hanno evidenziato che «La sottoposizione ad immissioni acustiche intollerabili – quand'anche non comporti a carico delle vittime l'insorgere di un danno biologico, correlato all'alterazione dello stato di salute o all'insorgere di una malattia – causa un'alterazione

delle normali attività dell'individuo, quali il riposo, il relax, l'attività lavorativa domiciliare e non, la quale integra un danno esistenziale» [10].

4. Applicabilità del disposto di cui all'art. 844 c.c..

Un altro profilo che l'argomento in esame impone di approfondire – e ciò benché l'ordinanza in commento non l'abbia preso in considerazione in maniera specifica – attiene alle possibili interrelazioni tra la tutela del diritto alla salute, ai sensi dell'art. 32 della Costituzione, e il disposto di cui all'art. 844 c.c., il quale stabilisce:

«Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.

Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso» [11].

Com'è noto, la norma codicistica da ultimo citata è stata prevista dal legislatore per regolare i rapporti inerenti al diritto di proprietà e disciplina gli usi incompatibili di immobili confinanti, stabilendo che il proprietario di un fondo può opporsi alle immissioni e alle esalazioni nocive di qualunque tipo, comprese quelle acustiche, provenienti dal fondo del vicino, in quanto esse risultino superare la normale tollerabilità, avuto riguardo alla condizione dei luoghi.

Non si può dire, dunque, che tale disposizione sia immediatamente riferita – o riferibile – ai diritti di carattere personale, ma, ciò nonostante, i Giudici hanno iniziato ad utilizzarla anche a salvaguardia dell'individuo da immissioni nocive intollerabili, in mancanza di norme *ad hoc* volte a preservare il diritto alla salute [12].

Invero, si è ritenuto che l'art. 844 c.c. non potesse limitare la sua portata alla sola tutela della proprietà in senso stretto, intesa come rapporto «persona-bene immobile», ma si è optato per un superamento di tale rigida interpretazione, rielaborando in chiave evolutiva la citata disposizione, e riconoscendole una più ampia sfera di applicabilità, riferita anche ai diritti personali – intesi in senso psicofisico – dei proprietari dei fondi, al fine di garantire tutela non solamente alla proprietà nel suo contenuto meramente patrimoniale, ma anche a tutti quegli aspetti, connessi o solo incidentalmente collegati con il diritto medesimo, quali il diritto soggettivo del proprietario alla realizzazione del proprio benessere anche attraverso la salubrità dell'ambiente circostante [13].

In tal senso, è stato precisato che, se anche il diritto alla salute non rientra tra gli interessi tutelati direttamente dall'art. 844 c.c., tuttavia tale norma può essere interpretata analogicamente – con riguardo alle identiche modalità di violazione del diritto – al fine di estendere il rimedio inibitorio a tutela della salute [14]. Tali considerazioni – è stato evidenziato – prendono l'avvio dalla necessità di rendere maggiormente effettiva la disposizione dell'art. 32 Cost., con la conseguenza che, da tale diversa e più ampia lettura dell'art. 844 c.c., derivano importanti corollari, come la possibilità di adottare il criterio della «normale tollerabilità» per valutare l'illiceità delle immissioni che non pregiudicano i fondi vicini, bensì la salute degli individui nella duplice manifestazione fisica e psichica, nonché la possibilità – per l'Autorità giudiziaria – di ordinare l'inibizione dell'attività produttiva di immissioni intollerabili, pur astrattamente lecite [15].

Anche più di recente, con riferimento alle immissioni dei campi elettromagnetici originati da elettrodotti, i Giudici hanno sostenuto che, nella ritenuta sussistenza di un concreto rischio per la

salute umana, la rilevazione di immissioni eccedenti la normale tollerabilità giustifica senz'altro l'intervento dell'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 844 c.c., volto ad ordinare le misure tecnicamente idonee per la riconduzione del rischio a livelli di normalità [¹⁶], ma anche la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che la domanda diretta a far cessare le immissioni rumorose intollerabili per la salute rientra nello schema delle azioni negatorie di natura reale per cui l'azione inibitoria ex art. 844 c.c. può essere esperita dal soggetto leso per consentire la cessazione delle esalazioni nocive, salvo il cumulo con l'azione per la responsabilità aquiliana prevista dall'art. 2043 c.c. nonché con la domanda di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 2058 c.c.» [¹⁷].

In materia, tuttavia, si riscontra anche un orientamento diametralmente opposto, che non giudica comunque applicabile alla difesa della salute degli esseri umani la disposizione dell'art. 844 c.c.. In quest'ottica, si ritiene che la disciplina delle immissioni intollerabili riguardi esclusivamente i rapporti attinenti alla difesa dei fondi, e che da essa esulino i diritti personali, mentre per la tutela del diritto alla salute – inteso come diritto soggettivo assoluto attinente alla personalità dell'individuo e fondato sull'art. 32 Cost. – ci si debba rifare direttamente alla citata norma costituzionale e alle disposizioni civilistiche sulla responsabilità extracontrattuale (2043 e seguenti c.c.), comunque ugualmente capaci di fondare l'esperibilità di un'azione inibitoria [¹⁸].

Sul punto, si rinvencono, infatti, numerose pronunce giurisprudenziali che hanno sottolineato come «La tutela del diritto alla salute, minacciato o leso da intollerabili immissioni, può ottenersi mediante l'emissione di un provvedimento cautelare inibitorio, fondato, in ragione della natura personale di un tale diritto, esclusivamente sull'art. 32 Cost. e non già sull'art. 844 c.c., per contro volto a disciplinare rapporti inerenti al diritto di proprietà su beni immobili» [¹⁹], giacché «L'azione proposta contro l'autore di immissioni sonore per la loro eliminazione, in quanto lesive del diritto alla salute, ha carattere personale e si esercita in applicazione dell'art. 2058 capoverso c.c., e non in via di interpretazione analogica dell'art. 844 c.c.» [²⁰].

La giurisprudenza, tuttavia, permane tuttora oscillante e non sembra ravvisabile un orientamento predominante con certezza [²¹].

5. Criteri di valutazione dell'inquinamento acustico.

Sotto altro profilo ancora, si tratta di analizzare quali siano le modalità concrete per valutare l'effettiva portata di una fonte di immissioni acustiche, al fine di verificarne la tollerabilità per gli individui che vi sono sottoposti [²²].

In proposito, si possono distinguere due criteri differenti: *a)* l'uno, c.d. «assoluto», prevede la fissazione di una soglia limite di rumorosità e valuta se l'immissione sonora in contestazione sia tollerabile o meno a seconda che essa sia inferiore o superiore a quella certa soglia, a prescindere dalle condizioni generali dell'ambiente circostante e dall'eventuale presenza di altre fonti di inquinamento acustico rilevante; *b)* l'altro criterio, c.d. «comparativo», determina, come punto di riferimento, il rumore di fondo dell'ambiente circostante (costituito dal complesso dei rumori indistinti, continui e caratteristici di una certa zona, senza l'apporto della fonte rumorosa che si assume inquinante) e giudica intollerabili le immissioni che lo superano oltre una certa intensità. Si tratta di due diversi criteri fatti propri anche da norme di stampo pubblicistico: basti pensare, per esempio, al d.p.c.m. 1° marzo 1991, pubblicato sulla G.U. 8 marzo 1991, n. 57, e recante «Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno», il quale aveva posto parametri di accettabilità dell'inquinamento acustico basati sia sulla determinazione dei limiti massimi assoluti differenziati per zone, sia sui limiti – per così dire – relativi, consistenti in una

differenza massima da non superare, rispetto al livello del rumore ambientale, variabile in funzione dell'intervallo di riferimento (differenza di 3 decibel per il periodo notturno e di 5 decibel per il periodo diurno).

Nel fare applicazione di tali due modalità – nell'ambito di giudizi sulla tutela della proprietà in senso stretto ex. art. 844 c.c., ovvero di tutela del diritto alla salute – la giurisprudenza assolutamente predominante ritiene che, ai fini della valutazione del limite di tollerabilità delle immissioni acustiche, il criterio da utilizzare sia senz'altro quello comparativo, «...consistente nel confrontare il livello medio del rumore di fondo senza disturbi provenienti da altre fonti, con quello del rumore risultante dalle immissioni, e nel ritenere superato il limite della normale tollerabilità nel caso in cui i rumori abbiano intensità di oltre 3 decibel superiore al livello sonoro del fondo determinato come sopra» ²³ [].

Analogamente, è stato evidenziato che «...nel caso di immissioni sonore, deve farsi riferimento alla "rumorosità di fondo" della zona, cioè a quel complesso di suoni, di origine varia e spesso non identificabile, continui e caratteristici della zona medesima, sui quali si innestano, di volta in volta, rumori più intensi (voci, veicoli...), tali elementi devono essere valutati in modo obiettivo, in relazione alla reattività dell'uomo medio. In particolare, il principio da seguire per determinare la tollerabilità del rumore è quello del mancato superamento della soglia di 3 decibel oltre il rumore di fondo, che equivale ad un raddoppio dell'intensità di quest'ultimo» ²⁴ [].

Tale interpretazione ha indubbiamente il vantaggio di tener conto della particolare situazione ambientale in cui si inserisce la sorgente sonora in contestazione e permette, altresì, di valutare la tollerabilità in concreto dell'immissione lamentata, consentendone una valutazione mirata e non aprioristica ²⁵ [].

La giurisprudenza è, inoltre, pressoché univoca nel ritenere del tutto ininfluenza – circa l'accertamento civilistico dell'intollerabilità dell'inquinamento acustico – la normativa pubblicistica in materia, di cui al già citato d.p.c.m. 1° marzo 1991, o alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante la «Legge quadro sull'inquinamento acustico», o ancora al d.p.c.m. 14 novembre 1997 (in G.U. 1° dicembre 1997, n. 280), sulla determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.

In proposito, anche la Suprema Corte ha più volte precisato che, alla materia delle immissioni da rumore, non è applicabile la succitata disciplina di carattere pubblicistico sull'inquinamento acustico, poiché tale normativa – al pari di quella contenuta nei regolamenti locali – persegue esclusivamente interessi pubblici, disciplinando, in via generale ed assoluta, i livelli di accettabilità delle immissioni sonore, al fine di assicurare alla collettività il rispetto di livelli minimi di quiete. Infatti, le disposizioni anzidette attengono ai rapporti cd. verticali tra la P.A., preposta alla tutela dell'interesse collettivo della salvaguardia della salute in generale, ed i privati esercenti le attività contemplate, prescindendo da qualunque collegamento con i diritti civilistici ricollegati alla tutela del diritto alla salute e della proprietà fondiaria ²⁶ []. Negli stessi termini, peraltro, è la concorde giurisprudenza di merito ²⁷ [].

6. Il provvedimento in esame.

Con l'ordinanza in commento, il Giudice veneziano ha in più punti ripercorso i fatti di causa e le risultanze dell'istruttoria sommaria, evidenziando, in particolare, i risultati emergenti dalla perizia fonometrica. Il Magistrato ha sostanzialmente preso atto della circostanza che il transito dei treni merci, nelle ore notturne, determinava dei picchi sonori ampiamente superiori al livello del rumore residuo e, comunque, superiori di oltre tre decibel anche rispetto a quello derivante dal più rumoroso dei treni passeggeri.

Di qui, ha concluso per l'assoluta intollerabilità di simili immissioni acustiche, ed, in via cautelare, ha ordinato alla società che gestisce la linea ferroviaria l'immediata sospensione del transito notturno dei convogli di treni merci davanti alle abitazioni dei ricorrenti (e, quindi – di fatto – lungo l'intera linea). Il tutto dopo aver rilevato la sussistenza del *fumus boni juris* e del contemporaneo *periculum in mora*, sulla base di un percorso motivazionale che si può ricondurre fondamentalmente a tre punti:

1. *In primis*, il Giudice del Tribunale di Dolo ha preso le mosse dal concetto di «diritto alla salute», rilevandone il carattere primario ed assoluto, sì come discendente, in via diretta, dall'art. 32 della nostra Carta fondamentale, ed ha evidenziato che a tale diritto deve attribuirsi un contenuto di socialità e di sicurezza tale da essere visto come un autentico diritto ad un ambiente salubre e sano, ove l'individuo possa vivere la propria esistenza ed esplicare la propria personalità. Scendendo, quindi, al caso di specie, il Magistrato ha posto l'attenzione sulle immissioni acustiche provenienti dai treni merci notturni – le quali, sulla scorta delle valutazioni del C.T.U., erano da ritenersi eccedenti la normale tollerabilità – ed ha evidenziato l'inevitabile incidenza di simili immissioni proprio sulla salute dei ricorrenti: da un lato, ha precisato che anche limitazioni funzionali meramente temporanee dell'integrità psicofisica di un soggetto sono da considerarsi lesive del diritto alla salute, senza la necessità che debbano riscontrarsi delle menomazioni definitive; dall'altro, ha richiamato i dati oramai acquisiti dalla scienza medica, secondo la quale le immissioni sonore che eccedono i limiti della tollerabilità sono senz'altro idonee a determinare una situazione di disagio crescente nel soggetto sottoposto a simili immissioni, dal che possono derivare anche vere e proprie malattie al sistema nervoso, all'apparato cardiovascolare e a quello respiratorio.
2. L'ordinanza in esame esplicita, inoltre, in maniera chiara, il criterio in base al quale il Giudice veneziano ha valutato la non tollerabilità delle immissioni sonore *de quibus*. Sotto un primo profilo, dal testo del provvedimento emerge l'utilizzo del criterio comparativo-differenziale come metodo più idoneo per valutare efficacemente la tollerabilità di un determinato rumore, tenendo in debito conto la reale situazione dei luoghi, così da giudicare come non tollerabile un picco sonoro che superi di almeno 3 decibel il rumore residuo. Sotto altro aspetto, il Magistrato ha tenuto a precisare – in uno con la costante giurisprudenza, sia di legittimità che di merito – come il giudizio sulla tollerabilità o meno di una certa immissione sonora non risulti in alcun modo influenzato dalle leggi statali intervenute in materia, in quanto si tratta di provvedimenti normativi che perseguono interessi pubblici e non incidono *tout court* sui rapporti interprivatistici.
3. Sotto un terzo profilo, il Giudicante ha evidenziato l'inevitabile sussistenza del *periculum in mora*, e la necessità, quindi, di provvedere a concedere ai richiedenti la tutela cautelare. Dall'ordinanza emerge, infatti, che benché il lamentato danno alla salute non risultasse ancora attuale, tuttavia, la *ratio* della tutela ex art. 700 c.p.c., sta proprio nell'evitare che i tempi del giudizio di merito finiscano per trasformare il pericolo potenziale in un danno concreto, in capo ai ricorrenti, i quali, successivamente, potrebbero ottenere solo una riduttiva tutela risarcitoria.

7. Considerazioni finali.

Il provvedimento in esame si presenta come una vera e propria ricostruzione del prevalente orientamento giurisprudenziale in materia, sia in relazione al concetto del bene salute, sia con riguardo ai criteri utilizzabili per valutare la tollerabilità o meno delle contestate immissioni acustiche, sia, da ultimo, con riferimento alla concedibilità della tutela cautelare.

L'ordinanza è stata assunta dopo un'attenta rielaborazione dei dati di fatto e delle risultanze tecniche della C.T.U., e risulta opportunamente ancorato ai dati emersi nella fase istruttoria, per quanto sommaria.

L'unico profilo – in punto di fatto – che potrebbe forse apparire come dato frettolosamente per scontato riguarda la circostanza che i lamentati rumori oggetto di causa non consistevano in immissioni continue – come quelle provenienti, per esempio, da un opificio industriale o simili – ma erano dati solo da un paio di picchi isolati. Ed, in ciò, potrebbe forse ravvisarsi un ipotetico motivo di reclamo, per il fatto che l'ordinanza *de qua* non sembrerebbe presentare una motivazione ben articolata circa il fatto che due soli picchi acustici, di poco più di un minuto ciascuno, potessero effettivamente risultare intollerabili. In realtà, però, il provvedimento in esame appare comunque sufficientemente motivato anche *in parte qua*, per il chiaro riferimento alla circostanza che si trattava di picchi sonori bensì isolati, ma non in periodo diurno, quanto piuttosto nel pieno cuore della notte, con ogni immaginabile conseguenza negativa sul riposo delle persone sottoposte a tali rumori e, quindi, con l'innegabile incidenza sul loro stato psicofisico.

Quanto al profilo più strettamente giuridico, la decisione in commento rispecchia – come detto – la prevalente interpretazione giurisprudenziale, in ordine alla quale il Giudicante non ha evidentemente ravvisato motivi per discostarsi, ed appare congruamente motivata e condivisibile.

L'unico aspetto di diritto sul quale il Magistrato veneziano non ha provveduto a prendere posizione in maniera puntuale è quello che riguarda l'applicabilità o meno, nella presente materia, del disposto di cui all'art. 844 c.c., ovvero delle norme sulla responsabilità aquiliana. Dal tenore dell'ordinanza, il Giudice di Dolo appare aderire – in sostanza – al filone giurisprudenziale che ritiene applicabile in via analogica il predetto art. 844 c.c. anche alla tutela del diritto alla salute, con la consapevolezza, però, che ciò avviene «non tanto per l'identità dei beni protetti, quanto per la somiglianza delle situazioni lesive e per la necessità di assicurare alla salute una tutela quantomeno pari a quella che il legislatore offre alla proprietà», secondo un proprio convincimento già evidenziato in altri precedenti specifici [²⁸].

In pratica, il Giudicante non ha ritenuto di entrare nello specifico e di argomentare la propria scelta tra l'uno o l'altro degli orientamenti giurisprudenziali sul punto, ma ha badato più all'aspetto sostanziale di garantire una tutela effettiva ai ricorrenti, che non ad effettuare una mera ricostruzione teorico-dogmatica dell'istituto – atteso, peraltro, che entrambe le interpretazioni conducono parimenti a legittimare l'esperibilità dell'azione inibitoria – assumendo un provvedimento comunque motivato e niente affatto superficiale.

1 In dottrina, è pacifica da anni l'incidenza negativa che ha l'inquinamento da rumore sulla salute degli esseri umani. Sul punto, si vedano D. Carusi, *Immissioni acustiche, diritto alla salute e libertà costituzionali*, in *Giur. it.*, 1993, I, 2, 39 ss.; C. Del Peschio Liberatore, *Immissioni sonore e danno alla salute*, in *Giur. merito*, 1993, 952 ss.; M.V. De Giorgi, *Immissioni di rumore e tutela della salute*, in *Nuova giur. civ. commentata*, 1993, I, 798 ss.; A. Verrando, *Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, innanzi al giudice ordinario*, in *Resp. civ. e prev.*, 1992, 270 ss.; S. Visonà, *Tutela della persona a fronte dell'intollerabilità delle immissioni di rumore*, in *Nuova giur. civ. commentata*, 1992, I, 853 ss.; G. Busetto, *Rumore e diritto alla salute*, in *Giur. agr.*, 1985, 365 ss.; V. Scalisi, *Immissioni di rumore e tutela della salute*, in *Riv. dir. civ.*, 1982, I, 127 ss..

2 In termini, già la risalente pronuncia Cass. civ., sez. un., 6 ottobre 1979, n. 5172, in *Giur. it.*, 1980, I, 1, 464.

3 Corte App. Perugia, 25 giugno 1993, in *Rass. giur. umbra*, 1993, 635.

4 Corte App. Milano, 17 luglio 1992, in *Resp. civ. e prev.*, 1993, 995; Trib. Vicenza, 24 novembre 1986, in *Foro it.*, 1988, I, 285; Pret. Vigevano, 22 marzo 1985, in *Giur. merito*, 1985, 1040.

5 Pret. Torino, 31 dicembre 1997, in *Giur. it.*, 1999, 302.

6 Cfr., *ex multis*, Trib. Catania, 13 dicembre 2001, in *Foro it.*, 2003, I, 673; Corte App. Torino, 4 novembre 1992, in *Giur. merito*, 1993, 949; Pret. Monza, 19 luglio 1991, in *Giur. it.*, 1992, I, 2, 132; Pret. Milano, 5 febbraio 1990, in *Resp. civ. e prev.*, 1990, 604; Corte App. Venezia, 31 maggio 1985, in *Giur. it.*, 1987, I, 2, 494.

7 In dottrina, cfr. B. Thellung de Courtelary, *Danno esistenziale da immissioni acustiche intollerabili: entusiasmi e confusioni*, in *Giur. it.*, 2003, I, 2288 ss.; P. Ziviz, F. Bilotta, *Il silenzio è d'oro... (considerazioni sul danno esistenziale da rumore)*, in *Resp. civ. e prev.*, 2003, 806 ss.; P. Laghezza, *Immissioni acustiche e danno esistenziale: quali conseguenze per l'alterazione dell'ambiente di vita?*, in *Danno e resp.*, 2001, 530 ss.; G. Busetto, *Inquinamento acustico e danno esistenziale*, in *Dir. e giur. agr.*, 2000, 552 ss..

8 Così P. Cendon, P. Ziviz, *Il risarcimento del danno esistenziale*, Milano, 2003, 302 ss..

9 Cfr. Corte App. Milano, 14 febbraio 2003, in *Riv. giur. ambiente*, 2003, 829 e Trib. Firenze, 23 luglio 2001, in *Foro toscano*, 2001, 256.

10 In termini, la pronuncia Tribunale Milano, 21 ottobre 1999, in *Resp. civ. e prev.*, 1999, 1335.

11 In dottrina, cfr. T. Montecchiari, *La tutela dell'ambiente e l'art. 844 c.c.: divieto di immissioni e attività inquinanti*, in *Riv. giur. ambiente*, 1996, 247 ss.; G. Lener, *Immissioni intollerabili e azione inibitoria ex art. 844 c.c.: natura, legittimazione attiva e rapporti con l'actio negatoria*, in *Foro it.*, 1994, I, 206 ss..

12 Si tratta – com'è noto – di un filone giurisprudenziale che ha cominciato a prendere corpo durante gli anni Ottanta del secolo scorso, in specie ad opera dei Giudici di merito e che si è venuto rapidamente diffondendo.

13 Così M. De Tilla, *Immissioni sonore e danno alla salute*, in *Giur. merito*, 1993, 952.

14 Trib. Reggio Emilia, 28 settembre 1994, in *Giust. civ.*, 1995, I, 1663; Corte App. Torino, 4 novembre 1992, in *Giur. merito*, 1993, 949.

15 Trib. Savona, 31 gennaio 1990, in *Giur. it.*, 1991, I, 2, 606. Si vedano, in dottrina, R. Montanaro, *Inquinamento acustico e normale tollerabilità*, in *Foro it.*, 2003, I, 3474 ss.; A. Fasano, *Immissioni sonore e normale tollerabilità*, in *Arch. civ.*, 1994, 915 ss.; M. Gallini, *Il limite di tollerabilità delle immissioni sonore*, *ivi*, 1990, 1151 ss..

16 Trib. Como, 30 novembre 2001, in *Giur. merito*, 2002, 1270.

17 Cass. civ., sez. un., 15 ottobre 1998, n. 10186, in *Giust. civ.*, 1999, I, 2411. Fa esplicito riferimento all'applicabilità della disposizione di cui all'art. 844 c.c. in materia di inquinamento acustico anche la pronuncia Cass. civ., sez. III, 3 febbraio 1999, n. 915, *ivi*, 1999, I, 2358: «In materia di immissioni rumorose, la circostanza che tali immissioni siano di livello inferiore a quello minimo previsto dai regolamenti locali non esclude l'applicabilità dell'art. 844 c.c. o delle altre norme poste a tutela della salute, ove in concreto sia accertata la nocività delle suddette immissioni per la salute dell'individuo». Sul punto, si veda anche A.L. De Cesaris, *Immissioni: secondo le Sezioni Unite della Cassazione per la tutela del diritto alla salute l'azione inibitoria di cui all'art. 844 c.c. da sola non basta*, in *Riv. giur. ambiente*, 1999, 503 ss..

18 Cass. civ., sez. un., 19 luglio 1985, n. 4263, in *Giust. civ.*, 1986, I, 128.

19 Trib. Bologna, 20 luglio 1993, in *Foro it.*, 1994, I, 205.

[20](#) Corte App. Milano, 17 luglio 1992, in *Giur. it.*, 1994, I, 2, 717. *Idem* Pret. Torino, 27 dicembre 1990, in *Dir. famiglia*, 1991, 1060; Trib. Verona, 13 ottobre 1989, in *Foro it.*, 1990, I, 3292.

[21](#) Per una più ampia ricostruzione – risalente, ma tuttora interessante – delle due tesi, cfr. E. Pellecchia, *Brevi note in tema di disciplina delle immissioni, tutela della salute e rimedio inibitorio*, in *Giust. civ.*, 1995, 1670; S.T. Masucci, *Immissioni intollerabili, inquinamento da rumore e danno alla salute*, in *Giur. it.*, 1994, I, 2, 717. Per una disamina generale delle pronunce giurisprudenziali in materia, si veda anche R. Micciché, *Rassegna di giurisprudenza in materia di inquinamento acustico*, in *Riv. giur. ambiente*, 2001, 875 ss..

[22](#) Si vedano, in dottrina, M. Novo, *Inquinamento da rumore, normale tollerabilità e inquinamento acustico accettabile*, in *Nuova giur. civ. commentata*, 1999, II, 309 ss.; M. Novo, *Criteri di valutazione delle immissioni di rumore. Tollerabilità ed accettabilità*, *ivi*, 1994, II, 439 ss.; P. Tulipani, *Il criterio del rumore equivalente e l'intollerabilità delle immissioni rumorose*, in *Giur. merito*, 1993, 1212 ss.; C. Belfiore, *Sulla difesa dai rumori*, *ivi*, 1993, 1226 ss..

[23](#) Così Trib. Monza, 29 settembre 2003, in *Giur. merito*, 2004, 538. In termini, *ex multis*, Trib. Milano, 27 gennaio 2001, *ivi*, 2001, 673; Corte appello Milano, 28 febbraio 1995, in *Foro it.*, 1995, I, 3291; Trib. Milano, 10 dicembre 1992, in *Giur. it.*, 1994, I, 2, 718; Corte appello Venezia, 31 maggio 1985, in *Dir. e giur. agr.*, 1987, 297. Per una disamina ed un rassegna recente delle decisioni giurisprudenziali sul punto, cfr. R. Pezzullo, *Le immissioni acustiche e la giurisprudenza*, in *Imm. & propr.*, 2004, 569.

[24](#) Trib. Como, 21 maggio 1996, in *Arch. locazioni*, 1997, 103. *Idem* Cass. civ., sez. II, 6 gennaio 1978, n. 38, in *Rass. giur. Enel*, 1978, 600.

[25](#) Trib. Orvieto, 14 aprile 1997, in *Rass. giur. umbra*, 1997, 343; Corte appello Milano, 9 maggio 1986, in *Giur. merito*, 1986, 1069.

[26](#) Cass. civ., sez. II, 27 gennaio 2003, n. 1151, in *Giust. civ.*, 2003, I, 2770; Cass. civ., sez. II, 4 aprile 2001, n. 4963, in *Giust. civ. Mass.*, 2001, 691; Cass. civ., sez. II, 10 gennaio 1996, n. 161, *ivi*, 1996, 21.

[27](#) *Ex multis*, Trib. Milano, 27 gennaio 2001, in *Giur. merito*, 2001, 673; Corte app. Milano, 17 luglio 1992, in *Giur. it.*, 1994, I, 2, 717.

[28](#) Così già la pronuncia Trib. Venezia, sez. Dolo, 14 dicembre 2003, in *Danno e resp.*, 2004, 1124.

[\(Torna all'inizio\)](#)

[Contatti](#) | [Staff e Comitato scientifico](#)
| [Pubblicità](#) | [Prodotti d'agenzia](#) | [Servizi Free](#) | [Avvertenze legali](#)

Altalex - WebDeveloping & consulting
Copyright © 2000-2004 - Tutti i diritti riservati